

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Con la presente scrittura privata tra:

-- **Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali**, in persona del Direttore Ing. Fabio

Santini, nato a Roma il 16/08/1960, C.F. SNTFBA60M16H501J , con sede legale in

Roma, Via Ovidio n. 20, C.F. 97617590589 (di seguito anche: "Fondo"o "Fonservizi")

- *committente* -

e

\*\*\*\*\* in persona del legale rappresentante \*\* nato a \*\* il \*\*, C.F. \*\*, con sede legale

in \*\*\*\*\*, numero d'iscrizione \*\*\* codice fiscale \*\*\*\* e Partita IVA \*\*\*\* (di

seguito anche: "\*\*\*\*\*" o "Società")

- *prestatore d'opera* -

entrambi di seguito definiti anche, congiuntamente: "Parti"

*Premesso che*

A. Per atto costitutivo a rogito Notaio Marina Fanfani in Roma, in data 30 luglio 2010,

Rep. 59395, Racc. 17272, è stata costituita l'Associazione denominata "Fondo

Formazione Servizi Pubblici Industriali" tra Confservizi – Confederazione dei Servizi

Pubblici Locali – Asstra, Federambiente, Federutility, e la Confederazione Generale

Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.)

e l'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.).

B. Il "Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali" è stato istituito in forma di

Associazione dotata di personalità giuridica, a tempo indeterminato e senza scopo di

lucro, e precisamente quale Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la

Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali.

C. Con D.M. 307 bis/V/2010 del 27 settembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali ha riconosciuto al Fondo la personalità giuridica, autorizzandone

l'operatività ai sensi dell'art. 118 della L. n. 388/2000.

D. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, riunitosi in data \*\*, deliberava l'avvio di una procedura di gara finalizzata a selezionare il soggetto a cui affidare il servizio di servizio di fornitura di un sistema informatico SIGEF, procedure di Business Intelligence che consentano di monitorare la gestione delle attività nel dettaglio e il trasferimento/acquisizione di informazioni da e verso organismi istituzionali, di assistenza tecnica specialistica e di help desk per Fonservizi, servizi di manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell'infrastruttura Hardware/Software, rinnovo delle licenze dell'infrastruttura (CIG \*\*\*\*\*)

E. La procedura di gara di cui al precedente punto D veniva espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

F. All'esito della predetta procedura di gara veniva selezionata, in data \*\*\*\*\* quale soggetto aggiudicatario del servizio, la \*\*\*\*\*.

G. La società \*\*\*\*\* è a conoscenza di essere responsabile nei confronti del Fondo, a norma del codice civile e penale e delle leggi speciali in materia, dei danni eventualmente cagionati allo stesso, anche in conseguenza di pretese di terzi, a causa di negligenza, imprudenza, imperizia nello svolgimento dell'incarico affidato.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra rappresentate, si stipula e si conviene quanto segue.

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, con forza di patto.

#### **Art. 2 Valore degli Allegati**

I documenti allegati al presente atto formano parte integrale e sostanziale dello stesso.

#### **Art. 3 - Oggetto**

Con il presente contratto il Committente, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, affida alle condizioni previste dal presente contratto al prestatore del servizio, che accetta, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'esecuzione del Servizio di fornitura di un sistema informatico SIGEF, procedure di Business Intelligence che consentano di monitorare la gestione delle attività nel dettaglio e il trasferimento/acquisizione di informazioni da e verso organismi istituzionali, di assistenza tecnica specialistica e di help desk per Fonservizi, servizi di manutenzione ordinaria, adattiva ed evolutiva dell'infrastruttura Hardware/Software, rinnovo delle licenze dell'infrastruttura.

Il servizio predetto dovrà essere realizzato secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente contratto, nell'avviso inviato a mezzo pec il \*\*\*\*\* e, per quanto di interesse, dei relativi disciplinare e capitolato tecnico allegati, nell'offerta tecnica ed economica proposta dalla Società, che qui si intendono integralmente riprodotti e trascritte.

La descrizione e funzionalità del Servizio, le condizioni riportate in dettaglio nel capitolato tecnico, rappresentano un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e sono sostituiti da quelli proposti nell'offerta tecnica ed economica solo e soltanto quando siano migliorativi in termini di costo, tempi di realizzazione, prestazioni e funzionalità offerte.

È in ogni caso fatto obbligo al prestatore di organizzare, coordinare ed eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto al fine di garantire il rispetto di standard di massima qualità tecnica e specializzazione professionale, avvalendosi di strutture idonee a consentire il raggiungimento di detti standard di qualità e di ciascuna professionalità indicata, in dettaglio, nella sopra richiamata offerta tecnica. In particolare, il prestatore d'opera è tenuto ad usare, nello svolgimento delle prestazioni

oggetto del presente contratto, la migliore diligenza richiesta in relazione alla specialità dell'incarico, ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., e comunque in modo idoneo a garantire il risultato.

#### **Art. 4 - Obblighi e Responsabilità a carico del prestatore d'opera**

L'Affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

La Società dovrà, in particolare:

- assumere l'obbligo di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari

e con gestione a proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli

obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza, manlevando il Fondo

Formazione Servizi Pubblici Industriali da ogni responsabilità per danni a terzi

eventualmente derivanti dal servizio reso;

- impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative ad età,

professionalità e mansioni.

La Società si impegna, altresì a fornire al Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali

tutta la documentazione utile ad accertare la regolarità delle contribuzioni.

La Società solleva il Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali da ogni eventuale

responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla

esecuzione delle attività di servizio affidate, all'impiego del personale, ad eventuali

violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa.

La Società è tenuta a segnalare immediatamente a Fonservizi ogni eventuale

impedimento che possa ostare anche parzialmente all'esecuzione dell'incarico

ricevuto.

La Società si impegna a non diffondere informazioni, notizie od elementi acquisiti nel

corso dell'esecuzione del servizio né a compiere, in qualsiasi modo, atti anche solo

potenzialmente pregiudizievoli alle attività del Fondo.

Nessun ulteriore onere potrà derivare a carico del Fondo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale pattuito.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dal Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali.

#### **Art. 5 – Coordinamento**

Il prestatore d'opera si impegna sin d'ora, nello svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto del presente contratto, a garantire e mantenere una costante interazione con il personale del Fondo Committente. Segnatamente, il prestatore d'opera ed il Fondo Committente s'impegnano sin d'ora ad incontrarsi periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia dell'esecuzione della prestazione, allo scopo di verificare il corretto svolgimento delle attività del prestatore del servizio. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispondere tempestivamente alle richieste del Fondo Committente afferenti l'oggetto del presente contratto.

#### **Art. 6 - Durata**

6.1. Il rilascio della piattaforma dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla stipula del Contratto, detratto l'eventuale ribasso offerto in sede di gara.

6.2. Ai sensi del punto "5.6.1. Modalità di effettuazione dei collaudi" del Capitolato Tecnico il collaudo finale sarà effettuato nei 15 giorni successivi al rilascio.

6.3 La durata del servizio è per 36 mesi a corpo prorogabili di ulteriori 12 mesi per il servizio di evoluzione retribuito a misura come da successivo art. 7

#### **Art. 7 – Corrispettivo**

Il presente appalto è a corpo e il relativo corrispettivo è fissato in complessivi € \*\*\*\*\*

+ IVA così suddivisi:

€ \*\*\*\*\*,00 (Euro T\*\*\*\*\*/00), oltre IVA, per i servizi a corpo previsti nell'ambito della presente procedura di affidamento, nessun onere escluso, riferiti alla sezione A e B del capitolato tecnico, ivi compreso il servizio di manutenzione ordinaria per i primi 12 mesi solari dalla data di positivo collaudo del sistema.

€ \*\*\*\*\*,00 (Euro \*\*\*\*\*,00), oltre IVA, per il servizio di manutenzione ordinaria per ulteriori 24 mesi decorrenti dopo i 12 mesi solari dalla data di positivo collaudo del sistema.

€ \*\*\*\*\*,00 (Euro \*\*\*\*\*,00), oltre IVA, nessun onere escluso, per servizi di manutenzione evolutiva successivi alla data di positivo collaudo per i successivi 36 mesi. Questo importo è da intendersi quale importo massimo per lo svolgimento di tali servizi ed è pari alla somma stimata di €/giorno/uomo 300,00 detratto il ribasso offerto pari al \*\*% stato stimato assumendo una tariffa convenzionale forfettaria di € \*\*\*\*\*,00 (Euro \*\*\*\*\*/00) per ciascun giorno/persona ed un impiego previsto di 200 giorni/persona totali.

#### **Art. 8- Modalità di pagamento**

Il pagamento delle singole prestazioni oggetto dell'affidamento sarà effettuato con le modalità previste alla lettera D del disciplinare, in via posticipata, a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura accompagnata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La mancata presentazione del DURC o l'irregolarità dello stesso comporterà la sospensione dei pagamenti.

Sulle fatture dovranno essere indicati i riferimenti del contratto e l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto applicata.

Il prestatore d'opera si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara, in difetto di tale notificazione, di esonerare il Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali da ogni e qualsivoglia

responsabilità per i pagamenti già eseguiti.

#### **Art. 9 - Spese**

Salve ipotesi eccezionali, preventivamente concordate in forma scritta tra le Parti, l'affidatario non avrà nulla a che pretendere dal Fondo Committente in ragione di eventuali spese sostenute per l'esecuzione del presente contratto, essendo il relativo importo ricompreso nel corrispettivo pattuito, come indicato nel precedente art. 7.

#### **Art. 10 – Accesso**

Il Fondo Committente sin d'ora autorizza l'accesso del personale e dei dipendenti del prestatore d'opera, limitatamente ai soggetti da quest'ultimo incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, come meglio specificati nell'offerta tecnica allegata, ai locali ove è ubicata la sede del Fondo medesimo, ed autorizza altresì l'accesso alle dotazioni informatiche necessarie al fine di garantire l'ottimale adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché l'ottimale predisposizione delle attività logistiche, organizzative e gestionali dallo stesso derivanti. Resta inteso che l'accesso ai locali del Fondo ed alla relativa strumentazione sarà legittimato solo ed esclusivamente previo appuntamento da concordarsi in forma scritta con il personale del Fondo committente, ed alla presenza di almeno un dipendente o collaboratore del medesimo.

#### **Art. 11 – Modalità di accesso**

L'Affidatario ed i soggetti dalla medesima incaricati della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare la massima diligenza e cura nell'accesso ai locali utilizzati in via esclusiva dal Fondo Committente ed alla documentazione di pertinenza di quest'ultima.

Al riguardo, è fatto obbligo al Fondo committente di predisporre, adottare e fare adottare qualunque cautela ritenuta opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione

o la perdita di dati personali e sensibili, quale che sia il supporto di registrazione.

L'Affidatario è tenuto altresì ad osservare e fare osservare al proprio personale ed ai soggetti dalla medesima incaricati della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

#### **Art. 12 – Normativa applicabile**

Tutti i servizi previsti dal presente contratto dovranno essere eseguiti dal prestatore d'opera nel rispetto delle norme di legge e, in ogni caso, delle disposizioni del presente contratto.

#### **Art. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento di proprie eventuali controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 14 – Responsabilità**

L'Affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ad essa direttamente imputabili.

L'Affidatario dichiara di tenere indenne il Fondo committente da qualunque danno dovesse a quest'ultimo derivare a causa del proprio operato e, in particolare, in conseguenza del mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, nonché del comportamento dei propri dipendenti.

#### **Art. 15 - Cessione del contratto**

Il presente contratto non è in nessun caso cedibile a terzi, a nulla valendo l'eventuale previa notifica al Fondo committente.

**Art. 16 - Divieto di subappalto**

È fatto espresso ed inderogabile divieto al prestatore d'opera di subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

**Art. 17 - Assicurazioni antinfortunistiche e assistenziali**

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente, restandone sollevato il Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali.

**Art. 18 - Efficacia e risoluzione**

Ferma restando l'applicazione della normativa generale in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt.1453 ss. cod. civ., sono specifiche cause di risoluzione del contratto, oltre a quanto *supra* indicato:

- l'interruzione ingiustificata del servizio affidato;
- la violazione e/o inesatta esecuzione di ogni e qualsivoglia obbligo derivante dal contratto.

Il Fondo Committente ha altresì la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico della Società.

In caso di ritardata esecuzione delle attività rispetto alle singole scadenze contrattuali, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille, con in limite del

10% dell'importo contrattuale, al cui raggiungimento Fonservizi sarà facultato a risolvere il contratto.

Nel caso di mancata o non corretta esecuzione di una delle attività che costituiscono oggetto dei servizi affidati si procederà, preliminarmente, ad assegnare al prestatore d'opera un termine, non inferiore a 3 giorni, per l'esecuzione dell'attività mancante o per la corretta esecuzione della stessa, scaduto il quale, ove persista l'inadempimento, si procederà ad applicare le penali di seguito indicate, fatta salva la risoluzione del contratto, come sopra indicata, e la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni:

a) per le attività non eseguite, oltre a non procedere al pagamento delle medesime, si procederà ad applicare una penale pari al 10% del loro valore;

b) per le attività non correttamente eseguite si procederà ad applicare una penale pari al 5% del valore delle stesse.

Fermo restando quanto sopra, in caso di ritardo nello svolgimento delle attività, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito verrà applicata una penale pari allo 0,5% del valore dell'attività. Le penali così applicate verranno trattenute dalle somme dovute al prestatore d'opera professionale.

Il Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali ha facoltà di risolvere il contratto previa comunicazione, qualora il ritardo nei termini di esecuzione si protragga per oltre 30 giorni lavorativi.

In ogni caso di mancato o inesatto adempimento, o di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, il Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali avrà il diritto di attivare la garanzia prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 19 - Oneri Fiscali**

Le Parti si danno reciprocamente atto che sono a carico dell’Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa, tutte le spese e gli oneri fiscali derivanti del presente contratto, ivi inclusa l'imposta di bollo e la tassa fissa di registrazione.

L’IVA è a carico del Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali nella misura prevista dalla legge.

#### **Art. 20 - Modifiche contrattuali**

Le eventuali variazioni del presente contratto non avranno valore tra le Parti, se non risultanti da atto scritto, debitamente sottoscritto dalle Parti medesime.

#### **Art. 21 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

#### **Art. 22 – Riservatezza**

Il prestatore d’opera è obbligato a mantenere riservati e confidenziali tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, nel pieno rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR).

È altresì fatto obbligo al prestatore d’opera di non utilizzare i suddetti dati ed informazioni, se non nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 23 - Disposizioni finali**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1341 c.c., le Parti si danno reciprocamente atto di avere collaborato alla stesura del presente contratto.

Per quanto non ivi espressamente previsto, si applicheranno al contratto le pertinenti norme del codice civile.

#### **Art. 24 - Continuità**

L'eventuale dichiarazione di nullità di una o più clausole del presente contratto non comporterà l'intera nullità dello stesso.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma è comunque fatta salva la facoltà di entrambe le Parti di risolvere consensualmente il presente contratto.

Roma, \*\* 2022

Letto, approvato e sottoscritto

Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali

\*\*\*\*\*.

Allegati:

- 1) Disciplinare di Gara e Capitolato tecnico
- 2) Offerta tecnica
- 3) Offerta economica
- 4)